



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 01.02.2013

OGGETTO

Acquisizione al patrimonio del Comune di Canosa di Puglia dell'area archeologica "Giove Toro" (fg. 88, p.lla 680). Approvazione schema di transazione.

<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 29.01.2013</p> <p>F.to Ing. Sabino Germinario</p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 30.01.2013</p> <p>F.to Dott. Giuseppe Di Biase</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000 in data 30.01.2013</p> <p>F.to Dott.ssa Maria Teresa Oresta</p>

L'anno duemiladodici, addì **primo** del mese di **febbraio**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 18,30, in grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	Si	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	No	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	Si
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	No	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	No
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	PAVONE Giovanni B.	Si	23	SABATINO Antonio S.	No
12	IMBRIC1 Fortunato	Si	24	PAPAGNA Luciano Pio	No
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, PISCITELLI Leonardo, MINERVA Francesco, QUINTO Giovanni.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Alle ore 18,45 il **Presidente** del Consiglio, accertato che in aula sono presenti 20 Consiglieri sui 25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori.

Il Consigliere Filippone (P.D.), avuta la parola, chiede l'anticipazione della discussione del 3° punto iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta.

Il Consigliere Caporale (Gruppo Misto), avuta la parola, chiede al Sindaco una puntuale relazione sulla situazione dell'ospedale.

La Consigliera Selvarolo (I.D.V.), avuta la parola, in riferimento ad un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, da parte dei Consiglieri Petroni e Di Nunno, concernente il pranzo sociale offerto dall'Amministrazione durante le festività natalizie, dà lettura di una nota, acquisita agli atti di questa seduta, del seguente tenore: *“Visto che i consiglieri di opposizione non perdono occasione per strumentalizzare tutto, anche l'organizzazione del pranzo sociale per le famiglie bisognose, rispondo alle domande dei consiglieri Petroni e Di Nunno apparse sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 23 gennaio, anche per prevenire richieste strumentali di consiglieri comunali inutili con costi a carico della collettività. In premessa tengo a sottolineare che il pranzo è stato completamente a costo zero grazie al consigliere Papagna che ha offerto il pranzo, al sig. Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri di maggioranza che si sono autotassati per acquistare panettoni, spumante, stoviglie monouso e quant'altro. Per l'organizzazione sono stata delegata dai predetti e mi sono mossa secondo le direttive concordate; rompere i metodi delle iniziative passate similari che così come descritte dagli stessi consiglieri Petroni e Di Nunno venivano pubblicizzate ed esaltate addirittura con manifesti e auto munite di altoparlanti, quasi una festa per i poveri in un periodo in cui tutti si sentono più buoni; non importa se nel passato le maestre compravano i blocchetti dei buoni pasto per bambini bisognosi per mancanza di fondi per il sociale. Quindi la nostra parola d'ordine: discrezione, evitando forme di protagonismo, presenzialismo ed esibizione di buonismo a fine clientelare sulla pelle dei diseredati. Pertanto dopo aver acquisito la disponibilità del salone delle suore dell'Immacolata ho contattato parroci, la Caritas chiedendo collaborazione e disponibilità a contattare le famiglie indigenti interessate a partecipare al pranzo sociale. Mi sono rivolta anche agli uffici comunali che si occupano di politiche sociali i cui impiegati mi hanno fornito nominativi delle persone più indigenti che ho provveduto a contattare personalmente. Si prevedeva una partecipazione di circa settanta persone. Due giorni prima del pranzo, il 27 dicembre, quando mi sono recata dalle suore per affiggere l'avviso, le stesse sono apparse sorprese manifestando l'indisponibilità ad ospitare il pranzo per la scarsa ampiezza del loro locale. Non capisco perché il diniego con la motivazione non mi sia stato comunicato subito, non capisco perché negli anni scorsi l'autorizzazione sia stata invece concessa alla precedente amministrazione di centrodestra. Sorde alle mie preghiere e al fatto che ci sarebbe stato un grave disagio, le suore mi hanno invitata a cercare un'altra sistemazione. Acquisita la disponibilità del salone della parrocchia di Gesù Liberatore, nella sola giornata di venerdì 28 dicembre non mi è*

stato possibile contattare tutte le famiglie che facevano capo alle varie parrocchie, per cui sono ricorso al tanto discusso avviso che è stato affisso all'ingresso dello istituto dell'Immacolata, il quale comunicava semplicemente il cambio di sede del pranzo sociale di cui le famiglie erano state già preventivamente informate. Mi sembra pretestuosa e strumentale la critica su quell'avviso affisso in un luogo consacrato definito anonimo, della serie: "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito". Al pranzo i convenuti non sono stati numerosi per i disagi derivanti dal cambio di sede, ma per tutti è stato un momento di condivisione e di festa. Tengo a ribadire comunque che l'iniziativa non aveva, volutamente, connotati di ufficialità in quanto non si voleva dare risalto istituzionale ad un pranzo per le persone disagiate, ma non si voleva comunicare una vicinanza degli amministratori alle famiglie più sfortunate della comunità canosina e un impegno per un sostegno più fattivo per il futuro. Il pranzo è stato totalmente a costo zero e chiedo al Consiglio viste le accese critiche dei consiglieri Petroni e Di Nunno che hanno tenuto a sottolineare che le loro iniziative organizzate, per l'occasione negli scorsi anni, anche in più giornate erano a costo zero, di verificare se l'amministrazione Ventola abbia effettivamente organizzato i pranzi sociali a costo zero per il Comune a partire dai manifesti, avvisi fonici, inviti e quant'altro".

La Consigliera Petroni (P.D.L.), avuta la parola, ritiene che sarebbe opportuno che sulla questione risponda l'Assessore alle Politiche Sociali.

L'Assessore alle Politiche Sociali – Minerva, avuta la parola, precisa che l'iniziativa del pranzo sociale è stata attuata da alcuni Consiglieri Comunali e non dall'Amministrazione, in quanto impegnata a fronteggiare molte richieste, nell'incertezza dell'erogazione di fondi da parte della Regione Puglia relativi al successivo Piano di Zona, di cittadini in difficoltà che non chiedono un pranzo di natale, bensì un lavoro; comunica che a breve si darà avvio ai primi 10 voucher.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, in via pregiudiziale, auspica che l'anticipazione della discussione del 3° punto iscritto all'o.d.g. non sia un pretesto per interrompere i lavori consiliari; invita il Presidente del Consiglio, in futuro, a prevedere la 1^a e la 2^a convocazione del Consiglio comunale; sulla questione ospedale si attende la relazione del Sindaco; non condivide l'intervento sulla stampa del Sindaco sulla questione ospedale, atteso che dalla deliberazione della G.R. si evince che dal 1° gennaio scompare il codice ospedale. Poi, in riferimento alla risposta negativa data dall'Assessore Quinto nella seduta del precedente Consiglio Comunale, relativa alla nomina del Nucleo di Valutazione, risulta, invece, che il Nucleo di Valutazione è stato nominato; si apprende delle dimissioni di assessori comunali; nella seduta consiliare di dicembre è stato comunicato che il PUG era stato trasmesso a Bari, mentre il PIRP e la zona D2 erano in corso di definizione; oggi è stata consegnata a tutti i Consiglieri una nota da alcuni assegnatari della zona D6, che lamentano, ad oggi, la mancata sottoscrizione della convenzione; a tal proposito suggerisce al Sindaco di mettere intorno ad un tavolo il Segretario Generale e i due Dirigenti Ingegneri, per la soluzione della questione.

Alle ore 19,30 entra il Consigliere Papagna. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 21 e gli assenti 4.

Il Sindaco, presa la parola, comunica l'evoluzione avutasi nell'ultima settimana sulla vicenda ospedale, dall'occupazione della struttura da parte del Comitato B619, che ringrazia, fino alla comunicazione ricevuta in data 30 gennaio u.s. dal Direttore Generale dell'ASL BAT Gorgoni; in Commissione Sanità della Regione Puglia è stato ribadito che il piano ospedaliero, così come predisposto, metteva a rischio la salute dei cittadini, per cui sono stati rinnovati gli incarichi professionali in scadenza per garantire il mantenimento della struttura ospedaliera di Canosa di Puglia. Comunica, poi, le dimissioni dell'Assessore Lomuscio dettate da ragioni personali e dal carico di lavoro professionale della stessa che non gli permettono di assolvere con dedizione alla carica assessorile; invita, infine, il Presidente del Consiglio a individuare uno o più consiglieri per partecipare all'invito rivolto dall'Associazione dei Canosini a Torino, in occasione della Festa di San Sabino.

L'Assessore al Personale - Giovanni Quinto, avuta la parola, in merito alla nomina del Nucleo di Valutazione, precisa che la sua risposta non era riferita alla nomina, ma alla pubblicazione della relativa deliberazione.

L'Assessore all'Urbanistica Pietro Basile, avuta la parola, precisa al Consigliere Ventola, che i progetti relativi alla zona D6 non sono stati abbandonati; lo dimostrano gli atti, senza entrare nel merito di ciò che è avvenuto negli ultimi 10 anni sulla questione; comunica che non è stato possibile sottoscrivere le convenzioni entro il 31.12.2012, nella stessa data gli interessati con propria nota lamentavano il ritardo; si attendeva dal Ministero risposta in merito all'effettivo utilizzo dei fondi PRUSST; con gli assegnatari si è sottoscritto un protocollo in data 26.10.2012, a seguito di ciò si è ripresa l'istruttoria.

Alle ore 19,15 entra il Consigliere Castrovilli. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 22 e gli assenti 3.

Il Presidente, dopo aver giustificato l'assenza dei Consiglieri Pellegrino e Sabatino, rivolge alcune raccomandazioni affinché nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento di Giunta Comunale, si fornisca o.d.g. della G.C. al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo. Poi, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione per appello nominale la proposta del Consigliere Filippone di anticipare la discussione del 3° punto iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta, che viene approvata avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22

Assenti: n. 3 (Pellegrino, Di Nunno, Sabatino)

Voti favorevoli: n. 22

Il Presidente annunciato l'esito della votazione pone in discussione il 3° punto iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Acquisizione al patrimonio del Comune di Canosa di Puglia dell'area archeologica "Giove Toro" (fg. 88, p.lla 680). Approvazione schema di contratto"

Il Sindaco, presa la parola, illustra l'argomento e precisa che la questione riguarda un contenzioso che si trascina da oltre 10 anni, passa poi la parola al Dirigente del Settore LL.PP. – Ing. Sabino Germinario, nel caso di richiesta di chiarimenti sugli aspetti tecnici della questione.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione, ad oggetto: "Acquisizione al patrimonio del Comune di Canosa di Puglia dell'area archeologica "Giove Toro" (fg. 88, p.lla 680). Approvazione schema di contratto, che viene approvata avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22

Assenti: n. 3 (Pellegrino, Di Nunno, Sabatino)

Voti favorevoli: n. 22

Su proposta del Consigliere Diaferio, il Consiglio Comunale con n. 22 voti a favore espressi per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

Su proposta del Sindaco Dott. Ernesto La Salvia,

Su relazione istruttoria del Settore LL. Pubblici,

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato il 30 Maggio e il 5 Giugno 1985 i sigg.ri Notargiacomo Angelo e Notargiacomo Carmine convenivano dinanzi al Tribunale di Bari il Comune di Canosa di Puglia e il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, per sentirli condannare al rilascio di un terreno edificatorio di metri quadri 2500, di loro proprietà, insistente nell'abitato di Canosa di Puglia, ed al risarcimento del danno conseguito all'occupazione, motivata dalla presenza di resti archeologici, ed alla perdita della proprietà a seguito della realizzazione di una recinzione invalicabile;
- Il Tribunale di Bari, considerando provata l'irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, sia in fatto, tramite la recinzione del sito, che in diritto, per effetto della trascrizione del vincolo, con sentenza n.4 in data 14 dicembre 2001, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti, in solido, al pagamento dell'indennità di occupazione abusiva, liquidata in lire 450.000.000 milioni per ciascuno dei due attori (ai quali, a seguito della dichiarazione di fallimento di

Notargiacomo Angelo sentenza del 24.05.1995 e di Notargiacomo Carmine sentenza del 17.06.1998, erano succedute le rispettive curatele fallimentari) con interessi e rivalutazione, e al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, determinata in lire 90.000.000 per ciascuno degli attori, oltre alla rifusione delle spese di giudizio;

- In accoglimento dei gravami, proposti disgiuntamente dal Comune di Canosa di Puglia e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza 1 Luglio-21 Ottobre 2003 rigettava la domanda attrice, condannando i due fallimenti alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, motivando che:
 - Il Tribunale di Bari aveva erroneamente inquadrato la fattispecie come occupazione usurpativa, dal momento che il terreno era soggetto a specifico vincolo archeologico da oltre 10 anni, e quindi da data anteriore all'acquisto da parte dei signori Notargiacomo, ed era già all'epoca interamente occupato da scavi e reperti, senza che fosse intervenuta alcuna trasformazione a seguito della successiva occupazione;
 - Mancava la prova di alcuna intenzione del Ministero di procedere all'espropriazione, nonché del danno subito dai proprietari, che avevano potuto utilizzare l'estensione dei suoli per realizzare una volumetria edificatoria maggiore di quella consentita, in ragione della superficie disponibile sulle aree adiacenti, pure di loro proprietà;
 - Oltre a ciò, appariva immotivata la valutazione economica del fondo, ritenuto erroneamente edificatorio in presenza di un vincolo contrario e, per di più, disancorata dall'esame dello stesso prezzo d'acquisto, pagato dai sigg. ri Notargiacomo nell'aprile 1982;

- Avverso la sentenza, non notificata, proponevano ricorso per cassazione i due fallimenti con atto notificato il 30 novembre e l'1 dicembre 2004, deducendo, tra l'altro:
 1. La violazione della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (*Tutela delle cose d'interesse artistico o storico*) e della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (*Espropriazioni per causa di utilità pubblica*), dal momento che, erroneamente, la corte territoriale aveva escluso la finalità di espropriazione nell'occupazione dei terreni, nonostante questa fosse stata disposta ai sensi della legge n. 1089/1939, che la consentiva secondo modalità non dissimili dall'ordinaria espropriazione per pubblica utilità, e la stessa si fosse protratta *sine die* senza emissione del decreto di espropriazione;
 2. La violazione dell'art. 37 legge 16 maggio 1985, n. 27 (*Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici*) e dei principi di diritto in materia di occupazione acquisitiva ed accessione invertita, giacchè la corte territoriale aveva ritenuto, a torto, irrilevante la redazione di un progetto comunale di espropriazione dell'area solo perché esso sarebbe poi rimasto ineseguito: laddove, la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell'approvazione del progetto di un'opera pubblica – successiva, peraltro, alla irreversibile trasformazione del fondo per effetto

dei ritrovamenti archeologici e della protratta occupazione illegittima – era stata seguita dalla deliberazione di C.C. n. 13 in data 15 ottobre 1987 con cui venivano approvati i piani particellari di esproprio e determinate le indennità in favore dei sigg. ri Notargiacomo;

- Resistevano, con separati controricorsi, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Canosa di Puglia;
- Con sentenza N.3678/2009 del 18 novembre 2008-17 febbraio 2009 la Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile di Roma, rigettava il suddetto ricorso in quanto infondato adducendo, tra l'altro:
 - L'infondatezza del primo motivo relativo alla violazione della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (*Tutela delle cose d'interesse artistico o storico*) e della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (*Espropriazioni per causa di utilità pubblica*);
 - L'inammissibilità del quarto motivo, relativo alla violazione di legge e dei principi generali in materia di occupazione acquisitiva o usurpativa, dal momento che la domanda originaria prospettava un'occupazione appropriativa, presidiata da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ravvisata nell'approvazione del progetto esecutivo di sistemazione dell'area;
 - L'inammissibilità del quinto motivo, relativo all'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in ordine alla perdita di possesso del suolo, risolvendosi in una difforme interpretazione delle risultanze probatorie, avendo la corte territoriale escluso lo spossessamento dell'area, accertandone la perdurante accessibilità mediante due varchi aperti nella recinzione eretta a protezione;
 - L'inammissibilità del sesto motivo, relativo alla violazione del principio dispositivo delle prove, nonché l'inosservanza degli articoli 1325 e 1350 codice civile e dell'articolo 29 L.R. Puglia n. 56/1980, vertendo lo stesso su un passo dell'accertamento della corte territoriale che attiene soltanto al *quantum debeatur*, esposto in sentenza in via subordinata rispetto all'accertamento negativo dei presupposti integrativi della fattispecie di occupazione appropriativa;
 - L'omessa, illogica o insufficiente motivazione circa il settimo motivo, in ordine all'esistenza del diritto al risarcimento del danno;
 - L'infondatezza dell'ottavo motivo, relativo alla violazione del principio di legalità di cui all'articolo 1 del primo protocollo addizionale allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per effetto dell'evidente e macroscopica violazione del diritto di proprietà privata, in quanto la sentenza appellata non ha sacrificato tale diritto ma solo rigettato la domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa, ravvisandone la carenza dei presupposti essenziali del decreto di esproprio del terreno (rimasto in proprietà dei Notargiacomo) e

dell'irreversibile trasformazione, non negando invece, in linea di principio, il diritto all'indennizzo da occupazione, che restava quindi salvo;

- L'infondatezza del nono motivo, relativo alla censura del vizio di motivazione, in ordine all'indennità di occupazione legittima;

- Ad esito del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, l'area censita in catasto al foglio 88 particella 680, di mq. 1.480, è rimasta di proprietà dei fallimenti Notargiacomo Angelo e Notargiacomo Carmine ed è rimasta, altresì, impregiudicata l'indennità di occupazione dell'area fino ad oggi. Per contro, il Comune di Canosa di Puglia vanta un credito, insinuato al passivo dei due fallimenti Notargiacomo Angelo e Notargiacomo Carmine e riveniente dalle spese legali del giudizio di primo e secondo grado, pari a Euro 50.960,00;
 - I fallimenti Notargiacomo Angelo e Notargiacomo Carmine conferivano incarico all'ing. Luigi Gentile di determinare il valore di esproprio del suolo, nonché, di calcolare l'indennità di occupazione dello stesso per ogni annualità, a partire dal 1985;
 - Il perito incaricato stimava in Euro 68.792,06 il valore del suolo al 1985 e stimava in Euro 86.776,87 l'indennità di occupazione dovuta dal 1985 al 2010 per complessivi Euro 155.569,93, da suddividere per ciascuna curatela fallimentare;
 - Il Dirigente del Settore LL.PP., Ing. Sabino Germinario, produceva ai fallimenti Notargiacomo Angelo e Notargiacomo Carmine, in data 29-11-2010, osservazioni e controdeduzioni alla relazione tecnica del perito incaricato, sostenendo motivatamente l'incongruità del valore stimato del suolo in sede di perizia e valutandolo in maniera sensibilmente inferiore, pari a Euro 3.437,96;
 - Con nota del 31-01-2012 protocollo n.3030, il legale incaricato da questo Comune, Avv. Sabino Palmieri, auspicava, sentite informalmente anche le curatele fallimentari, che si potesse addivenire alla definizione della annosa questione compensando il corrispettivo della cessione e del credito della curatela per l'occupazione senza titolo ultradecennale, con il credito vantato dal Comune di Canosa di Puglia e pari a Euro 50.960,00;
- Con ordinanza sindacale n.58 del 31.05.2011 prot. n. 15175 LL.PP.2720 il Comune di Canosa di Puglia ha ordinato ai fallimenti di Notargiacomo Angelo e Notargiacomo Carmine, proprietari dell'area archeologica di Giove Toro, il diserbo dell'intera area archeologica;
- I fallimenti hanno impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 05.08.2011 chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale n.58 del 31.05.2011 assumendo:
- a) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. n.241/1990, violazione dell'art.97 della Costituzione, eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento;

- b) incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 20,21, 32 e 33 del D. lgs. n.42/2004 – eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, mancanza di idonei parametri di riferimento;
- c) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Mancanza di idonei parametri di riferimento, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Contraddittorietà tra più atti, violazione dell'art. 97 della Costituzione;
- d) violazione o falsa applicazione dell'art.1140 c.c. per errata individuazione del soggetto tenuto all'esecuzione dell'obbligo, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà tra più atti, ingiustizia manifesta, illogicità, violazione e falsa applicazione del D. lgs. n.42/2004;
- Il Comune di Canosa di Puglia si costituiva con memoria di costituzione e resistenza all'istanza cautelare del 06.09.2011 assumendo l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso e la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza di sospensiva per avere il Comune di Canosa di Puglia già eseguito il provvedimento impugnato;
 - Su tali presupposti i fallimenti rinunciavano all'istanza di sospensiva. Pende innanzi al TAR Puglia di Bari il ricorso n.15497/2011 in attesa di fissazione dell'udienza di merito;
 - Con provvedimento di G. C. n. 108 in data 23-04-2012 questa Amministrazione deliberava di proporre alle curatele dei fallimenti Notargiacomo Angelo e Notargiacomo Carmine la transazione della vicenda, compensando il corrispettivo della cessione del suolo, censito in catasto al foglio 88 p. lla 680, e del credito della curatela per l'occupazione senza titolo ultradecennale, compreso interessi e rivalutazione monetaria, con il credito vantato dal Comune di Canosa di Puglia e pari a Euro 50.960,00, per le spese legali del giudizio già concluso ed ammesso al passivo dei due fallimenti in prededuzione, con compensazione totale di qualsiasi spesa, ad eccezione di quelle per il trasferimento della proprietà che sarebbero state poste a carico del Comune;
 - con il medesimo provvedimento si autorizzava, in caso di accettazione da parte delle curatele fallimentari, il Dirigente del Settore LL.PP., Ing. Sabino Germinario, alla sottoscrizione della transazione con l'assistenza legale dell'Avv. Sabino Palmieri e si disponeva di attivare, a seguito della transazione, il recupero delle somme riconosciute a titolo di indennità di occupazione dalla Soprintendenza per l'Archeologia e dal Ministero dei Beni Culturali;

Considerato che:

- il Collegio del Tribunale di Trani - Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, con provvedimento del 03.07.2012, depositato il 04.07.2012, ha autorizzato il curatore fallimentare a transigere alle seguenti condizioni: cessione al Comune di

Canosa di Puglia dell'area di Giove Toro , con compensazione del credito di € 50.960,00 insinuato al passivo in via prededucibile da parte del Comune; rinuncia delle curatele ad eventuali pretese nei confronti del Comune e dei condebitori solidali per qualsiasi titolo o ragione connessa; estinzione del giudizio proposto dinanzi al TAR Puglia Bari, con compensazione di spese; spese di trasferimento ed ogni onere conseguente a carico dell'istante, mandando al notaio rogante di procedere, all'esito della autorizzata transazione, alla cancellazione dei pesi e degli oneri gravanti sul cespite immobiliare oggetto di cessione;

- il Comune di Canosa di Puglia ritiene preminente interesse acquisire la proprietà dell'area di Giove Toro, al fine di meglio tutelare il patrimonio archeologico venuto alla luce nella stessa area;
- sono in corso da anni numerose attività volte alla valorizzazione dei siti archeologici per finalità di interesse pubblico, tese alla fruizione e alla divulgazione dell'enorme patrimonio culturale presente in Canosa di Puglia;

Considerata, altresì, condivisibile la proposta di transigere, con le curatele dei fallimenti Notargiacomo Angelo e Notargiacomo Carmine, il giudizio in corso, per porre definitivamente fine all'annosa vicenda, facendo salvo il recupero dalla Soprintendenza per l'Archeologia e dal Ministero dei Beni Culturali dell'indennità di occupazione maturata;

Visto l'Atto di Transazione, trasmesso dall' Avv. Sabino Palmieri con nota del 30.01.2013, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 3399 , *“da approvarsi nel Consiglio Comunale. Il testo della transazione sarà recepito dal Notaio rogante nell'atto pubblico di trasferimento della proprietà”*;

Ravvisata la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42 , comma 2, lett. 1) del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il Capo II del Libro Terzo del codice civile e, in particolare, gli artt. 822 - 825;

Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole sulla proposta espresso dal Collegio dei Revisori, giusto verbale n. 105 in data 20.01.2013;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il visto di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 4 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

Delibera

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto:

1. di confermare il preminente interesse ad acquisire la proprietà dell'area di Giove Toro, individuata catastalmente al foglio 88 particella 680, al fine di meglio tutelare il patrimonio archeologico venuto alla luce nella stessa area;
2. di prendere atto della autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Trani – Sezione Civile, nella Camera di Consiglio del 03.07.2012 con provvedimento in pari data, depositato il 04.07.2012 , in ordine alla transazione e al conseguente trasferimento del sopracitato bene al Comune di Canosa di Puglia;
3. di approvare, conseguentemente, l'Atto di Transazione, trasmesso dall' Avv. Sabino Palmieri con nota del 30.01.2013, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 3399, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio a stipulare il precitato atto, nonché, ad adottare ogni provvedimento ad esso connesso.

=====

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, su proposta del Consigliere Diaferio, il Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi dai 22 Consiglieri presenti e votanti (Risultano assenti i Consiglieri Pellegrino, Di Nunno, Sabatino), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.